

**REGOLAMENTO (CE) N. 685/98 DEL CONSIGLIO**

del 16 marzo 1998

**concernente la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini, e che modifica il regolamento (CE) n. 933/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il 29 novembre 1993 è stato firmato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini<sup>(1)</sup>;

considerando che tale accordo giunge a scadenza il 31 dicembre 1997;

considerando che per mantenere il trattamento preferenziale reciproco e continuare a promuovere lo sviluppo degli scambi nel settore vinicolo occorre prorogare detto accordo fino al 31 dicembre 1998;

considerando che il regolamento (CE) n. 933/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini originari della Bulgaria, dell'Ungheria e della Romania<sup>(2)</sup>, ha aperto dei contingenti tariffari per taluni vini in base all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria; che a seguito del nuovo accordo in forma di scambio di lettere occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 933/95;

considerando che, per agevolare l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare la normativa necessaria per la sua attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo

1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo<sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere che modifica l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, e la Repubblica di Bulgaria, relativo alla fissazione reciproca di contingenti tariffari per taluni vini.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

*Articolo 3*

La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, gli atti necessari per l'attuazione degli accordi.

*Articolo 4*

1. All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 933/95, i termini «al 31 dicembre 1997» sono sostituiti dai termini «al 31 dicembre 1998».

2. All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 933/95, la tabella di cui alla lettera a) «Vini originari della Bulgaria» è sostituita dalla tabella seguente:

(<sup>1</sup>) GU L 337 del 31. 12. 1993, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU L 96 del 28. 4. 1995, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 536/97 (GU L 83 del 25. 3. 1997, pag. 5).